



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 ottobre 2013 (14.10)
(OR. en)**

**14717/13
ADD 1**

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0331 (NLE)**

**WTO 243
SERVICES 53**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	8 ottobre 2013
n. doc. Comm.:	COM(2013) 689 final ALLEGATO
Oggetto:	Allegato alla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, degli accordi in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Commonwealth dell'Australia, la Repubblica federativa del Brasile, il Canada, la Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese, la Repubblica dell'India e il Giappone a norma dell'articolo XXI dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) 1994, concernenti la modifica degli impegni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea
	Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e XXXXX a norma dell'articolo XXI dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) 1994 concernente la modifica degli impegni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2013) 689 final ALLEGATO



Bruxelles, 8.10.2013
COM(2013) 689 final

ALLEGATO

ALLEGATO

alla

PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, degli accordi in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Commonwealth dell'Australia, la Repubblica federativa del Brasile, il Canada, la Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese, la Repubblica dell'India e il Giappone a norma dell'articolo XXI dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) 1994, concernenti la modifica degli impegni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea

ALLEGATO

alla

PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, degli accordi in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Commonwealth dell'Australia, la Repubblica federativa del Brasile, il Canada, la Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese, la Repubblica dell'India e il Giappone a norma dell'articolo XXI dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) 1994, concernenti la modifica degli impegni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra l'Unione europea e XXXXX a norma dell'articolo XXI dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) 1994 concernente la modifica degli impegni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea

A. Lettera dell'Unione europea

Luogo e data

Signor ...,

In seguito ai negoziati svoltisi a norma dell'articolo XXI dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) del 1994 riguardo alla modifica degli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea, mi prego di inviarLe in allegato la lettera congiunta nonché il progetto di relazione sull'esito dei negoziati condotti a norma dell'articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS.

La relazione comprende due allegati: 1) le modifiche proposte nelle notifiche e 2) gli elementi concordati per quanto riguarda il pacchetto di misure di compensazione.

La prego di confermare l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera. Ho l'onore di proporLe che, in caso affermativo, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e XXXXX ("l'accordo").

Se è d'accordo, Le propongo inoltre di firmare la lettera congiunta, di siglare la relazione allegata alla lettera e di ritrasmettermi tali documenti, che provvederò a firmare e siglare a mia volta e ad inviare al segretariato dell'OMC, conformemente alle procedure dell'OMC.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per l'Unione europea

B. lettera di XXXXX

Luogo e data

Signor ...,

ho l'onore di comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del [...], così redatta:

"In seguito ai negoziati svoltisi a norma dell'articolo XXI dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) del 1994 riguardo alla modifica degli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea, mi pregio di inviarLe in allegato la lettera congiunta nonché il progetto di relazione sull'esito dei negoziati condotti a norma dell'articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS.

La relazione comprende due allegati: 1) le modifiche proposte nelle notifiche e 2) gli elementi concordati per quanto riguarda il pacchetto di misure di compensazione.

La prego di confermare l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera. Ho l'onore di proporLe che, in caso affermativo, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e XXXXX ("l'accordo").

Se è d'accordo, Le propongo inoltre di firmare la lettera congiunta, di siglare la relazione allegata alla lettera e di ritrasmettermi tali documenti, che provvederò a firmare e siglare a mia volta e ad inviare al segretariato dell'OMC, conformemente alle procedure dell'OMC."

Ho l'onore di comunicarle l'accordo del mio governo su quanto precede.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

A nome di XXXXX

Lettera congiunta

dell'Unione europea, da un lato, e di XXXXX, dall'altro, a norma del paragrafo 5 delle procedure di attuazione dell'articolo XXI dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) (S/L/80 del 29 ottobre 1999) relativa alle modifiche proposte negli elenchi GATS dell'Unione europea (nel seguito "UE") per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

Il 22 ottobre 2007 l'Unione europea ("UE") ha presentato una comunicazione a norma dell'articolo V del GATS (diffusa come documento S/SECRET/11 del 30 ottobre 2007¹) con cui ha notificato la propria intenzione di modificare gli impegni specifici contenuti nell'elenco allegato alla comunicazione, a norma dell'articolo V, paragrafo 5, del GATS e conformemente alle disposizioni dell'articolo XXI, paragrafo 1, lettera b), del GATS.

Dopo la presentazione di tale comunicazione, XXXXX ha manifestato il suo interesse a norma dell'articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS (XXXX). L'UE e XXXXX hanno avviato negoziati a norma dell'articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS riguardo al documento S/SECRET/11.

Per quanto riguarda la procedura avviata dalla notifica di cui al documento S/SECRET/11, il periodo inizialmente previsto per i negoziati, che è giunto a scadenza il 14 marzo 2008, è stato prorogato (di comune accordo) tredici volte (sino al 25 aprile 2008, al 6 giugno 2008, al 6 ottobre 2008, al 9 gennaio 2009, al 27 marzo 2009, al 26 giugno 2009, al 31 gennaio 2010, al 30 settembre 2010, al 30 giugno 2011, al 29 giugno 2012, al 15 gennaio 2013, al 15 luglio 2013 e infine sino al 15 gennaio 2014). A seguito di tali negoziati, l'UE e XXXXX hanno concordato adeguamenti compensativi relativi alle modifiche di cui al documento S/SECRET/11.

La relazione sull'esito di tali negoziati, che è allegata alla presente, comprende 1) le modifiche proposte nella notifica di cui sopra e 2) gli adeguamenti compensativi concordati per quanto riguarda le modifiche notificate nel documento S/SECRET/11.

La presente lettera e gli allegati I e II della relazione acclusa costituiscono l'accordo tra l'UE e XXXXX concernente il documento S/SECRET/11 ai fini dell'articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS e delle procedure di cui ai paragrafi 5 e 6 del documento S/L/80.² L'accordo non va interpretato come recante modifica degli elenchi delle esenzioni a norma dell'articolo II dell'UE. L'accordo non va interpretato in modo da influire sui diritti e sugli obblighi delle parti derivanti dall'articolo VIII del GATS.

Al fine di rispettare le procedure di cui ai paragrafi da 20 a 22 del documento S/L/80, l'UE, dopo aver completato le procedure interne di approvazione applicabili, comunicherà, tramite il segretariato, le modifiche e gli adeguamenti compensativi definiti nell'accordo in forma di progetto di elenco consolidato in vista della certificazione. Questo progetto di elenco sarà il risultato della fusione degli elenchi esistenti di impegni dell'UE e dell'inserimento sia delle modifiche degli impegni notificate dall'UE nel documento S/SECRET/11 che degli adeguamenti compensativi concordati tra l'UE e XXXXX.

¹ Rettifica diffusa come documento S/SECRET/11/corr.1 del 26 novembre 2007.

² L'accordo non va interpretato in modo da pregiudicare l'esito di dibattiti distinti all'interno dell'OMC riguardanti la classificazione dei servizi di telecomunicazione (telecomunicazioni di base e servizi a valore aggiunto).

Conformemente al paragrafo 20 del documento S/L/80 l'elenco certificato entrerà in vigore al termine di un periodo di 45 giorni dalla data della sua diffusione, a condizione che nessun membro abbia sollevato obiezioni basate sul fatto che il progetto di elenco non rispecchia correttamente i risultati dell'azione a norma dell'articolo XXI e/o che le modifiche contenute nel progetto di elenco superano quelle inizialmente notificate. Di conseguenza, le modifiche proposte nel documento S/SECRET/11 non entreranno in vigore finché non saranno entrati in vigore tutti gli adeguamenti compensativi di cui all'allegato II.

Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua inglese, francese e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede.

Missione permanente dell'Unione europea presso l'Organizzazione mondiale del commercio Missione permanente di XXXXX presso l'Organizzazione mondiale del commercio

Fatto a:

Fatto a:

Data:

Data:

Relazione

sull'esito dei negoziati condotti a norma dell'articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) riguardo alle modifiche proposte negli elenchi GATS dell'Unione europea (nel seguito "UE") per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

In applicazione del paragrafo 5 delle procedure di attuazione dell'articolo XXI del GATS (S/L/80 del 29 ottobre 1999), l'UE presenta la seguente relazione:

1. Il 22 ottobre 2007 l'UE ha presentato una comunicazione a norma dell'articolo V del GATS (diffusa come documento S/SECRET/11 del 30 ottobre 2007³) con cui ha notificato la propria intenzione di modificare gli impegni specifici contenuti nell'elenco allegato alla comunicazione, a norma dell'articolo V, paragrafo 5, del GATS e conformemente alle disposizioni dell'articolo XXI, paragrafo 1, lettera b), del GATS.
2. XXXXX ha manifestato il suo interesse a norma dell'articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS (XXXX). L'UE e XXXXX hanno avviato negoziati a norma dell'articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS riguardo al documento S/SECRET/11.
3. Per quanto riguarda la procedura avviata dalla notifica di cui al documento S/SECRET/11, il periodo inizialmente previsto per i negoziati, che è giunto a scadenza il 14 marzo 2008, è stato prorogato (di comune accordo) tredici volte (sino al 25 aprile 2008, al 6 giugno 2008, al 6 ottobre 2008, al 9 gennaio 2009, al 27 marzo 2009, al 26 giugno 2009, al 31 gennaio 2010, al 30 settembre 2010, al 30 giugno 2011, al 29 giugno 2012, al 15 gennaio 2013, al 15 luglio 2013 e infine sino al 15 gennaio 2014).
4. A seguito di tali negoziati, l'UE e XXXXX hanno concordato adeguamenti compensativi relativi alle modifiche di cui al documento S/SECRET/11. Gli allegati I e II della presente relazione, unitamente alla lettera congiunta alla quale sono acclusi, costituiscono l'accordo tra l'UE e XXXXX concernente il documento S/SECRET/11 ai fini dell'articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS.⁴ L'accordo non va interpretato come recante modifica degli elenchi delle esenzioni a norma dell'articolo II dell'UE. L'accordo non va interpretato in modo da influire sui diritti e sugli obblighi delle parti derivanti dall'articolo VIII del GATS.
5. In considerazione di quanto finora esposto, le modifiche proposte e gli adeguamenti compensativi concordati sono inseriti nel progetto di elenco consolidato GATS dell'UE, che è il risultato della fusione degli elenchi esistenti di impegni dell'UE e dell'inserimento sia delle modifiche degli impegni notificate dall'UE nel documento S/SECRET/11 che degli adeguamenti compensativi concordati tra l'UE e XXXXX.

³ Rettifica diffusa come documento S/SECRET/11/corr.1 del 26 novembre 2007.

⁴ L'accordo non va interpretato in modo da pregiudicare l'esito di dibattiti distinti all'interno dell'OMC riguardanti la classificazione dei servizi di telecomunicazione (telecomunicazioni di base e servizi a valore aggiunto).

6. Al fine di rispettare le procedure di cui ai paragrafi da 20 a 22 del documento S/L/80, l'UE, dopo aver completato le procedure interne di approvazione applicabili, comunicherà, tramite il segretariato, le modifiche e gli adeguamenti compensativi definiti nell'accordo in forma di progetto di elenco consolidato in vista della certificazione. Questo progetto di elenco sarà il risultato della fusione degli elenchi esistenti di impegni dell'UE e dell'inserimento sia delle modifiche degli impegni notificate dall'UE nel documento S/SECRET/11 che degli adeguamenti compensativi concordati tra l'UE e XXXXX.
7. Conformemente al paragrafo 20 del documento S/L/80 l'elenco certificato entrerà in vigore al termine di un periodo di 45 giorni dalla data della sua diffusione, a condizione che nessun membro abbia sollevato obiezioni basate sul fatto che il progetto di elenco non rispecchia correttamente i risultati dell'azione a norma dell'articolo XXI e/o che le modifiche contenute nel progetto di elenco superano quelle inizialmente notificate. Di conseguenza, le modifiche proposte nel documento S/SECRET/11 non entreranno in vigore finché non saranno entrati in vigore tutti gli adeguamenti compensativi di cui all'allegato II.

ALLEGATO I

Modifiche notificate nel documento S/SECRET/11

Impegni orizzontali

1. Accesso al mercato: "Tutti gli Stati membri delle CE: i servizi considerati servizi pubblici a livello nazionale o locale possono essere soggetti a monopoli statali o a diritti esclusivi concessi a operatori privati⁵." Questa voce non era inclusa nell'elenco di impegni specifici della Bulgaria e della Romania. Tale limitazione si applica ora a tutti gli Stati membri.
2. Limitazioni al trattamento nazionale per succursali, agenzie e uffici di rappresentanza in modalità 3: "Tutti gli Stati membri delle CE: il trattamento concesso alle controllate (di società di paesi terzi) costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno delle Comunità non si estende alle succursali o agenzie stabilite in uno Stato membro da una società di un paese terzo. Uno Stato membro può comunque estendere questo trattamento alle succursali o alle agenzie stabilite in un altro Stato membro da una società o da un'impresa di un paese terzo per le loro attività nel territorio del primo Stato membro, a meno che tale estensione non sia esplicitamente vietata dal diritto comunitario⁶." Questa voce non era inclusa nell'elenco di impegni specifici della Bulgaria e della Romania. Tale limitazione si applica ora a tutti gli Stati membri.
3. Limitazioni al trattamento nazionale per le controllate in modalità 3: "Tutti gli Stati membri: può essere concesso un trattamento meno favorevole alle controllate (di società di paesi terzi) costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi solo la sede sociale nel territorio delle Comunità, sempre che non si possa dimostrare che hanno un collegamento effettivo e permanente con l'economia di uno degli Stati membri⁷." Questa voce non era inclusa nell'elenco di impegni specifici della Bulgaria e della Romania. Tale restrizione si applica ora a tutti gli Stati membri.
4. Limitazioni al trattamento nazionale per le sovvenzioni in modalità 3: "Tutti gli Stati membri tranne HU, PL: l'accesso alle sovvenzioni delle Comunità europee o degli Stati membri può essere limitato alle persone giuridiche stabilite nel territorio di uno Stato membro o in una sua particolare regione geografica. Nessun impegno (unbound) per quanto concerne le sovvenzioni alla ricerca e allo sviluppo. La prestazione o il sovvenzionamento di un servizio nel settore pubblico non costituisce una violazione di questo impegno.

⁵ Nota esplicativa: i servizi pubblici esistono in settori quali le consulenze scientifiche e tecniche, i servizi di R&S per le scienze sociali e umane, le prove tecniche e le analisi, i servizi ambientali, i servizi sanitari, i servizi di trasporto e i servizi connessi a tutti i modi di trasporto. Gli operatori privati beneficiano spesso di diritti esclusivi su questi servizi, ad esempio mediante concessioni dei pubblici poteri, fatti salvi obblighi specifici. Dato che i servizi pubblici esistono spesso anche a livello decentrato, è praticamente impossibile stilare un elenco dettagliato ed esauriente per i singoli settori. Questa limitazione non si applica ai servizi di telecomunicazione, ai servizi di informatica e a quelli correlati.

⁶ Relativamente all'Austria ciò si applica anche alle modalità 1 e 4.

⁷ Relativamente all'Austria ciò si applica anche alle modalità 1 e 4.

Tutti gli Stati membri tranne AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HU, LT, LV, MT, PL, SE e SK: nessun impegno (unbound) per quanto concerne le succursali stabilite in uno Stato membro da una società non comunitaria.

HU, PL: Nessun impegno (unbound)".

L'elenco degli impegni specifici della Bulgaria e della Romania non comprendeva la limitazione per le sovvenzioni in modalità 3 inserita nell'elenco delle CE e dei loro Stati membri. Tale limitazione è ora estesa ai suddetti Stati membri.

5. Limitazioni al trattamento nazionale per le sovvenzioni in modalità 4: "Tutti gli Stati membri tranne AT, PL: l'accesso alle eventuali sovvenzioni riservate alle persone fisiche può essere limitato ai cittadini di uno Stato membro delle Comunità. AT, PL: Nessun impegno (unbound)". L'elenco degli impegni specifici della Romania non comprendeva la limitazione per le sovvenzioni in modalità 4 inserita nell'elenco delle CE e dei loro Stati membri. Tale restrizione è ora estesa al suddetto Stato membro.

ALLEGATO II

COMPENSAZIONE DA PARTE DELLE CE

- **Servizi di telecomunicazione**
 - Allineamento degli impegni della Bulgaria e della Romania a quelli della CE-25;
- **Servizi finanziari**
 - Miglioramento degli impegni della Bulgaria e della Romania nel settore delle assicurazioni come segue:

Per la Bulgaria:

Servizi finanziari

A. Servizi assicurativi e connessi

Modalità 3: cancellare il requisito dei 5 anni per le succursali estere

Per la Romania:

Servizi finanziari

A. Servizi assicurativi e connessi - Riassicurazione e retrocessione

Modalità 1 e 2: nessuna, cancellare la limitazione "la riassicurazione sul mercato internazionale è consentita soltanto se il rischio riassicurato non può essere trattato sul mercato nazionale."

Gli Stati membri sono contrassegnati dalle seguenti abbreviazioni:

AT	Austria
BE	Belgio
BG	Bulgaria
CY	Cipro
CZ	Repubblica ceca
DE	Germania
DK	Danimarca
EE	Estonia
EE	Grecia
ES	Spagna
FI	Finlandia
FR	Francia
HU	Ungheria
IE	Irlanda
IT	Italia
LT	Lituania
LU	Lussemburgo
LV	Lettonia
MT	Malta
NL	Paesi Bassi
PL	Polonia
PT	Portogallo
RO	Romania
SE	Svezia
SI	Slovenia
SK	Slovacchia
UK	Regno Unito